

N.° 4135.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La dotazione del Re, per la parte che concerne l'assegnamento in beni mobili ed immobili, comprenderà, oltre quelli menzionati negli articoli 2, 3 e 4 della legge 16 marzo 1850, anche gli altri indicati nell'elenco unito alla presente legge.

Art. 2.

A spese delle finanze ed in contraddittorio del Ministro della Real Casa sarà compilato colle formalità e sotto le condizioni espresse nell'articolo 4 della legge 16 marzo 1750 un inventario così dei beni stabili col relativo piano figurativo, come dei beni mobili aggiunti alla dotazione in virtù dell'articolo precedente.

Al precedente inventario ne sarà aggiunto altro, il quale indicherà gli oggetti d'arte che, sebbene appartengano al pubblico demanio, pure sono temporaneamente depositati in alcuni edifici compresi nella dotazione.

Però le raccolte d'oggetti d'arte esistenti nei Reali Palazzi ora assegnati alla Corona conserveranno nelle attuali loro sedi la loro destinazione all'uso pubblico, ed al servizio delle arti.

Art. 3.

L'assegnazione sopra le finanze per la dotazione della Corona è fissata, a contare dal 1.° gennaio 1860, in lire 10,500,000.

Art. 4.

La Regia Accademia Albertina e la Regia Pinacoteca di Torino, come gli altri stabilimenti di ugual natura, saranno d'ora in poi a carico della regia finanza, e sotto la direzione dello Stato.

Art. 5.

Sarà a carico della regia finanza il pagamento residuale dell'imprestito di Francoforte, dipendente dal contratto del 10 dicembre 1844, e rimane estinto il credito residuale della stessa regia finanza accertato coll'istromento dell'8 giugno 1853.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nella legge 16 marzo 1850 sono applicabili alla

nuova dotazione nelle parti in cui non sono state modificate dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 24 giugno 1850.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli
G. B. CASSANIS.

F. S. VEGEZZI.

ELENCO DEI BENI STABILI

- *omissis* -